



cassa edile del vercellese e della valsesia

**Sede e Uffici:** Corso Rigola, 107 - 13100 VERCELLI · **Tel.:** 0161 21.29.68 - **Fax:** 0161 21.54.45 · **E-mail:** segreteria@cassaedilevc.it · [www.cassaedilevc.it](http://www.cassaedilevc.it)  
Codice Fiscale 80006920021

Vercelli, li 27 maggio 2016

A tutte le imprese iscritte  
A tutti gli studi iscritti  
Loro sedi

Oggetto: contributo minimo mensile APE.

Con accordo del 8 aprile 2016, sottoscritto a livello nazionale da tutte le Associazioni datoriali e sindacali di categoria di regolamentazione del Fondo nazionale per l'APE è stato fissato, dal mese di maggio 2016, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro.

Con comunicazione n. 592 del 13 aprile 2016 (allegata alla presente), la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha precisato che il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

Quindi:

- nel caso in cui il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione;
- la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo qualora, invece, dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore.

Ricorda il comunicato della CNCE che la nuova norma sul Fondo APE non si applicherà in caso di:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

Sul programma MUT è stata inserita una casella "Intergraz. APE" dove automaticamente viene calcolato il contributo integrativo se dovuto.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

Cassa Edile del Vercellese  
e della Valsesia

Prot. n° 7245/p/ep

Roma, 13 aprile 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

**Loro sedi**

**Comunicazione n. 592**

**Oggetto: applicazione accordi 8/4/2016**

In relazione agli accordi trasmessi con la Comunicazione n. 591 dell'8 aprile u.s., la scrivente, sentite le Associazioni nazionali firmatarie, precisa quanto segue.

Il contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.

In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo.

La norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

La richiamata innovazione, infine, entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.

A tale proposito si rileva la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale APE sommando gli importi dovuti dall'impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.

In ogni caso la scrivente è a disposizione per esaminare eventuali problematiche applicative relative alla questione in esame.

In merito alla contribuzione trimestrale al Fondo, che decorrerà dal prossimo mese di aprile, per il periodo ottobre – dicembre 2015, si ricorda la necessità di inviare agli uffici della CNCE l'allegata scheda al fine di permettere la corretta attribuzione di ogni versamento al relativo periodo di competenza e alla Cassa Edile interessata.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Franco Turri



Il Presidente  
Carlo Trestini



Allegato: 1